CAMERA DEI DEPUTATI N. 3402-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **FORNASARI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 12 maggio 1982 (Stampato n. 1847)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SPADOLINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1982

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982

Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evento sismico del 21 marzo 1982 ha interessato, come è noto, una zona gravitante intorno ai confini tra le regioni Basilicata, Calabria e Campania, investendo dei Comuni costieri ed altri interni. Alcuni di questi erano già stati colpiti dai precedenti sommovimenti tellurici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ed hanno dunque visti notevolmente aggravati i danni subìti in quelle passate circostanze. È apparsa pertanto fondata l'esigenza di ricorrere, in questo caso, ai medesimi strumenti, legislativi non meno che operativi, sperimentati nelle precedenti occasioni, mentre si sono già rivelati assai tempestivi ed efficaci gli interventi più urgenti di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, attuati e coordinati dal Ministro della protezione civile, riguardanti il funzionamento dell'apposita sala operativa, il reperimento e l'assegnazione di *roulottes*, le verifiche di stabilità, l'accertamento e la sistemazione dei senza tetto.

Il presente decreto ha dunque manifestato un buon livello di funzionalità, e se ne propone pertanto a questa Assemblea la conversione in legge.

L'articolo 1, nei primi due commi, attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile, in analogia a quanto disposto in relazione al precedente terremoto, quei poteri straordinari che gli hanno fino ad ora consentito nella veste di Commissario, e gli consentiranno nell'immediato futuro, i necessari margini di manovra per risolvere i problemi di assistenza sul tappeto. Seguendo sempre l'indirizzo indicato dal decreto-legge n. 57, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, il terzo comma dello stesso articolo 1 fissa al 30 settembre 1982 la cessazione della gestione straordinaria, e al 31 dicembre 1982 quella della gestione stralcio. Il quarto comma, così come sostituito nel corso della discussione al Senato, impegna il Governo a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito disegno di legge che disciplini gli interventi di ricostruzione; il Governo ha condiviso l'innovazione, concordando con il criterio di separare la fase comprendente le operazioni di soccorso, assistenza e reinsediamento nelle abitazioni riattabili, da quella rivolta alla ricostruzione vera e propria. Un comma aggiuntivo all'articolo 1, introdotto dal Senato, prevede poi l'estensione alle provvidenze previste dal presente decreto delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875, che convertiva, con modificazioni, il decreto- legge 5 dicembre 1980, n. 799.

L'articolo 2 carica infine gli oneri, valutati in 200 miliardi, sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, coperto dal meccanismo di reintegro previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del decreto-legge in esame, che ha già avuto il conforto di un voto largamente unitario dell'altro ramo del Parlamento.

FORNASARI, *Relatore*.

TESTO DEL SENATO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole: « Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto »;

al terzo comma, dopo le parole: « decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 », *ove ricorrono, sono aggiunte le seguenti*: « ,convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati »;

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'articolo 2:

dopo le parole: « attuazione del presente decreto » *sono aggiunte le seguenti*: « , ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ».

Decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 93 del 5 aprile 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del

decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.

Agli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto di cui al precedente primo comma, individuati ai sensi del precedente secondo comma, si provvede con i princìpi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge. Per i comuni già individuati in relazione al terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gli interventi dovranno essere unitariamente considerati.

Articolo 2.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verrà corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1982.

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA